

ALTRE DISPOSIZIONI

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire **dal 1° marzo 2022**, sarà introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico universale, la cui misura mensile varia sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISEE).

A seguito dell'introduzione della presente misura, da marzo 2022 vengono abrogate/modificate le seguenti misure per figli a carico:

- detrazioni fiscali;
- assegno nucleo familiare (ANF).

Le principali caratteristiche della misura prevista sono di seguito dettagliate.

Beneficiari

Tutti i nuclei familiari possono essere beneficiari della misura in commento, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso contemporaneamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Misura e criteri per la determinazione dell'importo spettante

La misura dell'assegno unico è determinata dall'INPS sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare e in considerazione dell'età e del numero dei figli, oltre che della presenza di figli con disabilità.

L'assegno unico è riconosciuto:

- su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo
- Per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.
- Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - Frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
 - Svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
 - disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolgimento di servizio civile universale.
- Per ogni figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Sono inoltre previste delle maggiorazioni nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, modulate sulla base del valore ISEE, che si azzerano per livelli di ISEE superiori a euro 40.000.

Presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata annualmente a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (a decorrere dal 1° gennaio 2022) con modalità telematica all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato.

La domanda è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e il mese di febbraio dell'anno successivo.

Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per le domande presentate entro il 30 giugno, l'assegno decorrerà dalla mensilità di marzo dello stesso anno. Per le domande presentate dal 1° luglio in avanti, l'assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.

I dipendenti che hanno all'attivo una domanda di ANF, autorizzata con copertura fino a giugno 2022, riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno **con pagamento diretto da parte dell'INPS su conto corrente** (e non più in busta paga).

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2022

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere **dalla scadenza del 17 gennaio 2022** - il 16 cade di domenica - (**codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021**), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma esclusivamente previa apposizione sulla stessa dichiarazione del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2020, pari almeno a 8, sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2021. Medesima agevolazione è prevista per i contribuenti con un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2020 e a quello precedente.

Per il periodo d'imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata **dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022** - il 30 aprile cade di sabato.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi ha maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021.

In tema di compensazioni, dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

MODIFICA AL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2022

D.M. 13 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF 13 dicembre 2021, che ha stabilito il tasso di interesse legale, a valere **dal 1° gennaio 2022**, in misura

pari **all'1,25%** in ragione d'anno. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2021 era stato fissato allo 0,01%.

NUOVE REGOLE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, art. 6

L'art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 e vigente dal 14 dicembre, ha modificato l'art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora così prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una **dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore** adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea».

FATTURA ELETTRONICA PER SOGGETTI FORFETTARI

Lo scorso 13 dicembre il Consiglio UE, con decisione n. 2021/2251/UE, ha autorizzato l'Italia ad imporre l'obbligo di fattura elettronica anche per il triennio 2022-2024 ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Tale autorizzazione ha valore anche nei confronti di quegli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ovvero i cd. "forfetari" e "minimi".

La decisione del Consiglio UE nulla dice in merito alla decorrenza di tale obbligo. Questo genera molti dubbi, considerato che nessuna norma approvata in Italia successivamente alla decisione europea, ha modificato le regole esistenti così come previste all'art. 1 c.3 del D.Lgs. 127/2015, in base al quale non sono tenuti all'emissione della fattura elettronica i soggetti passivi che rientrano nel regime forfetario.

Considerato che lo statuto del contribuente stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore, è ragionevole ritenere che l'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica in capo ai soggetti forfetari, possa essere introdotta nel corso del corrente anno, ma non con decorrenza 1° gennaio.

In questa situazione di incertezza ed in attesa di un auspicato chiarimento ufficiale, suggeriamo ai soggetti interessati di emettere fatture elettroniche tramite SDI, facoltativamente.